



# COMUNE DI NULE

*PROVINCIA DI SASSARI*

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 59 del 29 Giugno 1992

# REGOLAMENTO COMUNALE

## per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

---

### S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI -</b>
1	Oggetto del Regolamento
2	Definizioni
	<b>CAPO II - CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI" -</b>
3	Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"
4	Scopo delle "sovvenzioni"
5	Carattere delle "Sovvenzioni"
6	Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"
7	Somministrazione delle "sovvenzioni"
	<b>CAPO III - CONCESSIONE DEI "CONTRIBUTI" -</b>
8	Soggetti beneficiari dei "contributi"
9	Scopo dei "contributi"
10	Carattere dei "contributi"
11	Procedura per l'assegnazione dei "contributi"
12	Erogazione dei "contributi"
	<b>CAPO IV - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI" -</b>
13	Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"
14	Scopo della concessione di "vantaggi economici"
15	Natura del "vantaggio economico"
16	Procedura per ottenere il "godimento di un bene comunale"
17	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
	<b>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI -</b>
18	Termine per la conclusione dei procedimenti
19	Individuazione delle unità organizzative
20	Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di Privati
21	Leggi ed atti regolamentari
22	Pubblicità del Regolamento
23	Entrata in vigore

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "*concessione di sovvenzioni*": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "*concessione di contributi*": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "*sussidio*": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "*ausilio finanziario*": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "*attribuzione di vantaggi economici*": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

#### **Art. 3 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"**

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica

la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 4 - Scopo delle "sovvenzioni"**

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

#### **Art. 5 - Carattere delle "sovvenzioni"**

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **Art. 6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"**

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale in base a quanto previsto nell'art. 5 al punto 2 lett. a) e b).

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### Nota all'articolo 1

*Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**Art. 12 - 1.** La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### Nota all'articolo 2

*Costituzione della Repubblica Italiana.*

**Art. 38 - 1.** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

4- Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### **Art. 7 - Somministrazione delle "sovvenzioni".**

1. Tutte le sovvenzioni saranno erogati in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La sovvenzione sarà erogata a consuntivo.



### CAPO III

## CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

#### Art. 8 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art. 9 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

#### Art.10 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### Art.11 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune 30 giorni prima.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. Le concessioni straordinarie sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle a carattere continuativo dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, contained within a rectangular border.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### **Art. 12 - Erogazione dei "contributi"**

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

6. La sovvenzione verrà erogata a consuntivo.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, contained within a rectangular border.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing.

- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

3. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

4. Le spese vive (Illuminazione, riscaldamento, Pulizia) comprese quelle per il personale Comunale di assistenza saranno fatte pagare ai soggetti che godono del bene a fine di lucro.

#### **Art. 17- Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, contained within a rectangular border.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 18 Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II . . . . .		<b>trenta</b>
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III . . . . .		<b>trenta</b>
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV . . . . .	Concessione di sussidi . . . . .	<b>trenta</b>
		Concessione di ausili finanziari . . . . .	<b>trenta</b>
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V . . . . .	Godimento di un bene comunale. . . . .	<b>trenta</b>
		Fruizione di un servizio . . . . .	<b>trenta</b>

**Art. 19- Individuazione delle unità organizzative**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	«Sovvenzioni» di cui al Capo II . . . . .	Culturali - Sportivi - Sociali	Segreteria e Giunta Comunale
2	«Contributi» di cui al Capo III . . . . .	Culturali - Sportivi - Assis- tenziali - Soaiiali	Segreteria e Giunta Comunale

SEGUE ⇨

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing.



Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA ORGANIZZATIVA
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV	Socio Assistenziale	Segreteria e Giunta Comunale
4	«Vantaggi economici» di cui al Capo V	Culturali - Sociali - Sportivi - ecc. -	Segreteria e Giunta Comunale

#### **Art. 20 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

#### **Art. 21 - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 22 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, si darà la più ampia informazione circa i programmi di intervento e le relative risorse disponibili, con manifesti e bandi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

**I CRITERI:** I programmi operativi presentati ed eventuali necessità di bilancio presentati da gruppi, Enti, Associazioni, coinvolgimento di fasce della popolazione più o meno grande, attinenza dell'iniziativa della crescita culturale.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione sarà divenuta esecutiva.